



# COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

(Provincia di VERONA)

## **Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

(articolo 1 comma 639 Legge n. 147/2013)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.... del.....

## Sommaio

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1 PRESUPPOSTO .....                                                                                           | 3  |
| ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....                                                                                 | 3  |
| ART. 3 SOGGETTI PASSIVI .....                                                                                      | 3  |
| ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO .....                                                            | 3  |
| ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....                                                       | 4  |
| ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE .....                                                             | 5  |
| ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE .....                                              | 5  |
| ART. 8 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO .....                        | 6  |
| ART. 9 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO .....                                                    | 7  |
| ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO .....                                                             | 7  |
| ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....                                                                      | 8  |
| ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .....                                             | 8  |
| ART. 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO .....                                                                          | 8  |
| ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO .....                                                              | 9  |
| ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....                                                                     | 10 |
| ART. 16 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE .....                                    | 10 |
| ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....                                                                 | 11 |
| ART. 18 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....                                                          | 11 |
| ART. 19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....                                                                               | 11 |
| ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....                                                                      | 12 |
| ART. 21 ZONE NON SERVITE .....                                                                                     | 12 |
| ART. 22 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....                                                      | 12 |
| ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI .....                                                                                  | 13 |
| ART. 24 TRIBUTO GIORNALIERO .....                                                                                  | 13 |
| ART. 25 TRIBUTO PROVINCIALE.....                                                                                   | 13 |
| ART. 26 RISCOSSIONE.....                                                                                           | 13 |
| ART. 27 MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO.....                                     | 14 |
| ART. 28 DICHIARAZIONE TARI.....                                                                                    | 14 |
| ART. 29 PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI ..... | 16 |
| ART. 30 RIMBORSI .....                                                                                             | 16 |
| ART. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE .....                                                                             | 16 |
| ART. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI .....                                                                            | 17 |
| ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI .....                                                                                | 18 |
| ART. 34 IMPORTI MINIMI .....                                                                                       | 18 |
| ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                                                                       | 18 |
| ART. 36 NORME FINALI E DI RINVIO .....                                                                             | 18 |
| ART. 37 ENTRATA IN VIGORE.....                                                                                     | 18 |

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato o altresì su 3 lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Le aree scoperte delle seguenti categorie:
  - 05 – Alberghi con ristorante
  - 06 – Alberghi senza ristorante

16 – Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

17 – Bar, caffè, pasticceria

21 – Discoteche, night club

sono soggette al tributo nella misura di 6/12 in relazione alla stagionalità dell'utilizzo.

## **ART. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
  - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.  
La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

## **ART. 7**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| <b>TIPOLOGIA DI ATTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) | 40%                             |
| Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)                                                                              | 20%                             |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali                                                                                                                                                                                                                               | 20%                             |
| Distributori di carburante                                                                                                                                                                                                                                                  | 20%                             |
| Autofficine per riparazione veicoli                                                                                                                                                                                                                                         | 30%                             |

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa ed esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo.

## **ART. 8**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

## **ART. 9**

### **RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.”
3. La riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è fruibile qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo sia superiore al 60% della capacità produttiva totale di rifiuti assegnati all'utenza.
4. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:
  - una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente
  - copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 14, comma 18, del D.L. 201/11 e dall' art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999.

## **ART.10**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021,

n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART.11**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

## **ART. 12**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 13**

### **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella



modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
  5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
  6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 14**

### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *K<sub>b</sub>*, *K<sub>c</sub>* e *K<sub>d</sub>* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

**ART. 15**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

**ART. 16**  
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è di regola quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso in cui si tratti di:
  - servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero;
  - degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziariper un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore dei soggetti effettivamente occupanti o emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune di Cazzano di Tramigna tenute a disposizione e di fatto non abitate si assume come numero degli occupanti quello di una unità; resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore dei soggetti effettivamente occupanti.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. In questo caso la dichiarazione originaria o di variazione, deve essere presentata dall'intestatario del contratto di locazione.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale.
10. Per le utenze domestiche nel caso di svolgimento di attività di bed & breakfast (B&B), il numero degli occupanti è calcolato aggiungendo al numero di occupanti del nucleo familiare ospitante:
  - a) un numero di componenti pari alla metà dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività di B&B (arrotondato all'unità superiore e comunque non inferiore a 1) in caso di apertura annuale;

b) un numero di componenti pari ad un terzo dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività di B&B (arrotondato all'unità superiore e comunque non inferiore a 1) in caso di apertura stagionale.

#### **ART. 17**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

#### **ART. 18**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

#### **ART. 19**

##### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni dalla data di cessazione.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.27.

## **ART. 20**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

## **ART. 21**

### **ZONE NON SERVITE**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

## **ART. 22**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono esenti dalla tariffa:
  - a) I locali ed aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati ad uffici, servizi od attività di pubblico interesse, gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o indiretta mediante convenzioni a soggetti senza finalità di lucro;
  - b) I locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con l'esclusione dei locali annessi ad uso abitativo.
2. In relazione al particolare uso ed attività di natura pubblica, sono esenti inoltre dal pagamento della tariffa:
  - a) I locali ed aree in cui vengono svolte rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che operano sul territorio comunale e che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
  - b) I locali ed aree in cui vengono svolte attività, anche di carattere sociale e culturale, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti;
  - c) I locali usati saltuariamente dalle associazioni sportive culturali, gruppi sociali ecc che operano sul territorio comunale e che svolgono attività senza scopo di lucro;
  - d) Le scuole private parificate.

**ART.23**  
**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

**ART. 24**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**ART.25**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

**ART. 26**  
**RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune con una delle modalità indicate nel documento di riscossione. È comunque garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento/avviso di accertamento con irrogazione, decorsi 60 giorni dalla notifica, delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

#### **ART. 27**

##### **MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO**

1. È ammessa la possibilità di rateizzazione degli importi annuali dovuti:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati dall'ufficio servizi sociali del Comune di Cazzano di Tramigna;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore a 50 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

#### **ART. 28**

##### **DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile del sito internet del Comune e disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la

richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
  - b) il codice utente e il codice utenza;
  - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

5. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di 90 giorni dalla cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

## **ART. 29**

### **PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
  - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
  - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

## **ART. 30**

### **RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso di interesse legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **ART. 31**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.



**ART. 32**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

**ART. 33**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

**ART. 34**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 35**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

**ART. 36**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 37**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

## **ALLEGATO 1**

| <b>CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE</b>                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     |
| 02. Campeggi, distributori carburanti                                                             |
| 03. Stabilimenti balneari                                                                         |
| 04. Esposizioni, autosaloni                                                                       |
| 05. Alberghi con ristorante                                                                       |
| 06. Alberghi senza ristorante                                                                     |
| 07. Case di cura e riposo                                                                         |
| 08. Uffici, agenzie, studi professionali                                                          |
| 09. Banche ed istituti di credito                                                                 |
| 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli       |
| 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                    |
| 12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) |
| 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                          |
| 14. Attività industriali con capannoni di produzione                                              |
| 15. Attività artigianali di produzione beni specifici                                             |
| 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                       |
| 17. Bar, caffè, pasticceria                                                                       |
| 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  |
| 19. Plurilicenze alimentari e/o miste                                                             |
| 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                         |
| 21. Discoteche, night club                                                                        |